

## **Regolamento interno per i soci volontari della**

**La Vigna Società Cooperativa Sociale**

**Codice fiscale – Partita Iva 01194850358**

**Albo società cooperative: numero A119839 data iscrizione 30/03/2005 sezione Mutualità prevalente  
categoria Cooperative di produzione e Lavoro**

**Registro imprese n. 166475**

### **Premessa**

1. Il presente regolamento è stato approvato in data 28/10/2016 dall'assemblea della cooperativa, regolarmente convocata e potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.
2. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente ai soci volontari per regolamentare la loro attività all'interno della cooperativa. Tale attività non può in alcun caso essere considerata di lavoro subordinato o non subordinato, poiché il socio volontario intende perseguire gli scopi di solidarietà partecipando in prima persona alle attività sociali prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili.
4. I soci volontari della cooperativa:
  - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
  - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dell'attività della cooperativa;
  - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa e alla destinazione dei risultati economici;
  - mettono a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio tempo anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

### **Articolo 1**

Le figure dei soci volontari di cui all'articolo 2 delle legge 381/91 si possono così distinguere:

- a) Il singolo individuo che svolga prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all'interno della struttura organizzativa.
- b) Il libero professionista che esegua una prestazione d'opera legata alle proprie conoscenze professionali.
- c) I consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio ed ai progetti volti al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa.

### **Articolo 2**

L'ammissione a socio volontario avviene con delibera del consiglio di amministrazione, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione. Unitamente alla richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati:

1. dati anagrafici, cittadinanza;
2. il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;
3. codice fiscale;
4. titolo di studio, eventuali titoli professionali, eventuali esperienze professionali ed extraprofessionali inerenti l'attività della cooperativa;
5. settore in cui desidera prestare la propria opera;
6. giorni ed orari disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del direttore, valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l'inserimento del socio volontario nell'attività della cooperativa.

Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti al momento dell'ammissione deve essere comunicata dal socio volontario agli uffici amministrativi della cooperativa.

### **Articolo 3**

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Con il socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in cooperativa.

### **Articolo 4**

Il socio volontario si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della cooperativa ed a seguirne la metodologia in atto.

Le attività svolte dal socio volontario sono individuate, decise e deliberate dal consiglio di amministrazione in funzione delle necessità della cooperativa e tenendo conto delle disponibilità già indicate nella documentazione di ammissione dal socio volontario.

Il socio volontario partecipando all'attività della cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L'impossibilità di tener fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile di settore in tempo utile, anche al fine di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attività.

La prestazione lavorativa del socio volontario è complementare e in nessun caso sostitutiva del lavoro dipendente.

### **Articolo 5**

Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il Socio dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il certificato di infortunio.

Per il calcolo del premio assicurativo la presenza giornaliera in Cooperativa dei Soci volontari deve essere registrata con regolarità in appositi registri.

A favore del socio volontario sarà comunque stipulata una polizza assicurativa, con costo a carico della cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da infortuni direttamente connessi all'attività di volontariato prestata in cooperativa, responsabilità civile verso terzi.

Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il socio dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto, al fine di avviare le pratiche necessarie, e inviare entro due giorni il certificato di infortunio.

Per il calcolo del premio assicurativo la presenza giornaliera in cooperativa dei soci volontari deve essere registrata con regolarità in appositi registri.

### **Articolo 6**

Ai soci volontari spetterà il rimborso delle seguenti tipologie di spesa.

- Spese di viaggio, spese di vitto ed alloggio, spese effettivamente sostenute e documentate per l'acquisto di beni e servizi inerenti all'attività della cooperativa effettuate dal socio volontario per conto della cooperativa stessa.

Tali spese dovranno comunque essere autorizzate preventivamente, se possibile, e documentate.

### **Articolo 7**

La cooperativa è tenuta a informare i soci volontari che operano all'interno della struttura circa i piani di sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti, nonché a garantire la prescritta sorveglianza sanitaria.

I soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Quando necessario saranno dotati degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività a loro affidata.

### **Articolo 8**

La cooperativa, provvede alla formazione del socio volontario per quanto riguarda:

- la prevenzione antifortunistica,
- la metodologia e l'organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare (in particolare per quanto riguarda il rapporto con gli utenti o le persone svantaggiate)
- l'uso di specifici strumenti o attrezzi.

### **Articolo 9**

Nei casi in cui il socio volontario assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa e al presente regolamento, può essere sospeso temporaneamente dall'attività o incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello statuto della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione contesterà al socio i fatti ritenuti non conformi indicando un termine entro il quale il socio stesso ha la facoltà di presentare documentazione difensiva e può chiedere di essere ascoltato.

Il socio volontario che per motivi personali non sia più in grado prestare la propria collaborazione, può recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso al consiglio di amministrazione della cooperativa oppure chiedere di essere momentaneamente sospeso dall'attività.